

7 GIU. 2012



N. 15 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 22 maggio 2012

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilaDODICI addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 3519 del 18/05/2012 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) <i>MATURO Giuseppe Maria</i> <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>			
2) <i>BETTINI</i>	Aurelio	14) <i>LAMPARELLI</i>	Giuseppe
3) <i>CAPASSO</i>	Gennaro	15) <i>LOMBARDI</i>	Nino
4) <i>CAPOBLANCO</i>	Angelo	16) <i>LOMBARDI</i>	Renato
5) <i>CAPOCEFALO</i>	Spartico	17) <i>MAROTTA</i>	Mario
6) <i>CATAUDO</i>	Alfredo	18) <i>MAZZONI</i>	Erminia
7) <i>CECERE</i>	Sabatino	19) <i>MOLINARO</i>	Dante
8) <i>COCCA</i>	Francesco	20) <i>PETRIELLA</i>	Carlo
9) <i>DAMLANO</i>	Francesco	21) <i>RICCI</i>	Claudio
10) <i>DEL VECCHIO</i>	Remo	22) <i>RICCIARDI</i>	Luca
11) <i>DI SOMMA</i>	Catello	23) <i>RUBANO</i>	Lucio
12) <i>IADANZA</i>	Pietro	24) <i>VISCONTI</i>	Paolo
13) <i>IZZO</i>	Cosimo		

Presiede il **Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Risultano presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-18-

Sono presenti gli Assessori BOZZI-BELLO-

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo comunica di essere stato delegato dall'Assessore Aceto, assente alla seduta odierna per improcrastinabili esigenze di natura istituzionale, a tenere una breve relazione sull'argomento in oggetto, di cui alla proposta (All.1).

Spiega, pertanto, che alla proposta è allegato il calendario con l'indicazione delle reti ed attrezzi consentiti, dei tempi di pesca e dei limiti di cattura, nonché il disciplinare per le gare di pesca sportiva, aggiungendo che tale atto, ogni anno, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Al termine, il Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta.

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 23, assenti n. 2 (Capasso, Mazzoni.), la proposta è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore competente (All.1);

Visto il parere della IV Commissione Consiliare, reso con verbale n. 398 in data 24/04/2012 (All.2);

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

All'unanimità,

DELIBERA

APPROVARE il Calendario per la pesca sportiva ed il Disciplinare per lo svolgimento delle gare di pesca, nelle acque interne della Provincia di Benevento, così come da allegato C, che rimarranno validi fino a nuova disposizione.

INCARICARE il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca sportiva e del Disciplinare per lo svolgimento delle gare di pesca.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 3).



1)


PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Approvazione Calendario per la pesca e Disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.

L'ESTENSORE _____

L'ASSESSORE _____

IL CAPO UFFICIO


ISCRITTA AL N. 5

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 15 del 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €. _____

di €. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario _____

Esercizio finanziario _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 54 del 25/07/2011 come da allegato A;

Visto il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 09/03/2012, in cui veniva stabilito di confermare le norme contenute nel citato Calendario per la pesca sportiva e nel Disciplinare per lo svolgimento delle gare di pesca, come da allegato B;

Ritenuto opportuno approvare, fino a nuova disposizione, sia il Calendario per la pesca sportiva e sia il Disciplinare per lo svolgimento delle gare di pesca nelle acque interne della provincia di Benevento, come da allegato C.

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del.....(allegato D).

D E L I B E R A

1. Di approvare il Calendario per la pesca sportiva ed il Disciplinare per lo svolgimento delle gare di pesca nelle acque interne della provincia di Benevento così come da allegato C, che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca sportiva e del Disciplinare per lo svolgimento delle gare di pesca.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO (A)

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca fluviale nella seduta del 20/04/2011;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 25/07/2011.

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** ~~il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;~~
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

TROTA di lago o di fiume cm. 20	PERSICO REALE cm. 20
CARPA cm. 30	PERSICO TROTA cm. 20
TINCA cm. 22	ANGUILLA cm. 30
BARBO cm. 15	LUCCIO cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n. 1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o saise, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molarà è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. E' vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. E' fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento".
- 10) E' vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, aprile 2011

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca. A tale proposito, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi secondo i massimali minimi previsti dalla normativa vigente.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

Rocca del Rettori, aprile 2011

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

Acquario (B)

9 MAR. 2012

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO

L'anno 2012, addì *marzo* del mese di *marzo*
alle ore *16:00* si è riunita, presso la sede Settore Attività Produttive - Sviluppo
Attività Economiche e Agricoltura di questa Provincia, la Commissione Consultiva
Provinciale sulla Pesca fluviale e lacuale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 799 del 04/05/1958.

Sono presenti:

Assessore all'Ambiente	Aceto Gianluca	<i>Giacca</i>
Dirigente Sett. STAPA	Mariano Antonio	<i>Mariano</i>
Dirigente Sett. STAPF	Bibbò Antonio	
Dirigente Sett. Genio Civile	Mucci Agostino	<i>Mucci</i>
Presidente C. C. I. A.	Nicolella Vincenzo	
Presidente F.I.P.S.A.S.	Paride Parente	<i>Paride</i>
Dirett. Stabilimento Ittiogenico	Di Giovannantonio Claudio	<i>ASSENTE</i>
Rappr. Org. Sindacali (eff.)	Sacchetti Rocco	
Rappr. Org. Sindacali (eff.)	Calabrese Vincenzo	<i>Calabrese</i>
Rappr. Org. Sindacali (suppl.)	Savoia Angelo	<i>Savoia</i>
Rappr. Org. Sindacali (suppl.)	Maiella Antonio	<i>Maiella</i>
Resp. U.O. Caccia e Pesca	Morelli Nicola	<i>Morelli</i>

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori con la lettura del seguente O.d.G.:


- 1) Calendario per la pesca e disciplina per la fauna ittica sportiva nelle acque della provincia di Benevento;*
- 2) Relazione del prof. E. Vercellotti "Studi preliminari sulla fauna ittica".*
Sul primo punto all'O.d.G. la Commissione è del parere unanime di confermare integralmente il precedente calendario ed il disciplinare per la fauna ittica, verificando eventualmente

la possibilità di una ratifica della durata biennale. —
Riguardo al 2° punto dell'Ord. G., introduce i lavori l'onorevole
Aceto, il quale riferisce che l'illustrazione del lavoro. In chiusura
la prima parte del lavoro che saranno opportunamente illustrati
dal prof. Verucchi. Il successivo studio riguarderà il censimento
delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali. In vista, in
ogni caso, dopo l'intervento del prof. Verucchi ed espone eventuali
osservazioni e pareri che saranno tenuti in debito conto nella
successiva fase del lavoro. —

Il prof. Verucchi, in presenza che la fase preliminare ha riguardato
la raccolta e l'elaborazione dei dati eseguiti con l'aiuto di
appropriate strumentazioni: in particolare la zisone idrografica
fisica, lo stato dei fiumi e la qualità delle acque. Per troppo
manca il flusso minimo vitale per la sopravvivenza delle
forme ittiche ed occasionalmente trovano le zisone idriche dove
la fertilità annuale delle acque porta contemporaneamente la riduzione
delle specie ittiche autoctone. Dal conferimento studio
potrà essere restato il Piano interpretato si festione che
involontaria di simili di maggior rilievo ittico-pescistico,
di prevalente valore naturalistico e formare le iniziative per
la gestione della pesca sportiva e per la tutela del patrimonio
ittico. Si procederà, come da associazione del delegato
provinciale della FIPSA, alla classificazione dei corsi fluviali
e verrà definita la parte più squisitamente biologica.
Verrà dunque, sollevato il problema della notevole presenza
di flora in decomposizione, nelle acque del lago di Campitello,
che rilasciando sostanze risulta nociva per la sopravvivenza
delle specie ittiche: la questione sarà affrontata nelle
prossime riunioni.

Del che è verbale. Letto, sottoscritto e chiuso alle ore 1800 e rimesso al segretario
per i successivi adempimenti.

IL SEGRETARIO
(Nicola Morelli)



IL PRESIDENTE
(Dr. Gianluca Aceto)





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO ©

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca fluviale nella seduta del 20/04/2011;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

TROTA di lago o di fiume cm. 20	PERSICO REALE cm. 20
CARPA cm. 30	PERSICO TROTA cm. 20
TINCA cm. 22	ANGUILLA cm. 30
BARBO cm. 15	LUCCIO cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n.1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento".
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, marzo 2012

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA - U. O. CACCIA e PESCA

DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca. A tale proposito, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi secondo i massimali minimi previsti dalla normativa vigente.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

Rocca de' Rettori, marzo 2012

firmato

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi


FAVOREVOLE

Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate uniti.

Data

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Elisabetta Cuoco



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA DI BENEVENTO
IV COMMISSIONE CONSILIARE

Preg.mo Dott. Giuseppe Maria Maturo
Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
SEDE

Preg.ma Dott.ssa Elisabetta Cuoco
Dirigente Settore Agricoltura
SEDE

IV COMMISSIONE CONSILIARE
ESTRATTO DEL VERBALE N. 398

L'anno 2012, addì 24 del mese di aprile presso la Rocca dei Rettori – Sala Michele Maddalena – si è riunita la IV Commissione Consiliare, sotto la Presidenza del Consigliere Dott. Paolo Visconti.

L'argomento in discussione, in data odierna, è: **Approvazione calendario per la pesca e disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.**

Omissis

La Commissione sull'argomento esprime a maggioranza di voti, parere favorevole con l'astensione della minoranza che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in Consiglio Provinciale.

Il Segretario
Fortunato Capocasale

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 MAGGIO 2012
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO


Punto quinto: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"; avrebbe dovuto relazionare l'assessore Aceto, che purtroppo non è presente ma ha chiesto a me di relazionare brevemente su questo argomento. Questa è una delibera che si fa ogni anno (e credo che anche questa l'avete discussa in commissione) in cui si parla delle aree dove è consentita la pesca, dei tempi di pesca, dei limiti di cattura e delle discipline per le gare sportive; e la stessa delibera approvata tutti gli anni non è cambiata assolutamente nulla, - mi diceva l'Assessore. Se può bastare questa relazione, chiederai se ci sono interventi, se non ci sono interventi la mettiamo ai voti.

Cons. Francesco DAMIANO

È stata approvata in Commissione pure questa.

Presidente Giuseppe M. MATURO


E allora passiamo alla votazione: chi è favorevole alzi la mano. È approvato, quindi, all'unanimità anche il quinto punto dell'O.d.G.



Verbale letto e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI -



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe Maria MATURO -



N. 184

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 7 GIU. 2012. per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE AU-Prod. Acque (Paves) prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____